



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 23/11/2017 al 08/12/2017

L'Incaricato
M. Barolomeo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 34/2017

OGGETTO: Procedure di stabilizzazione a norma del D. L.vo n. 75/2015 - art. 20. Presa d'atto parere Avv. Danilo Volpe e determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10:30 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente
Pasquale Chieco
Michele D'Ambrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Presente	Assente
X	
	X
DECADUTO	
X	
X	
X	
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
X	
	X
	X

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente f.f., Fabio Modesti;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Consiglio Direttivo,

VISTA la legge n. 394/1991;

VISTO il D.P.R. 10/03/2004 istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18/2017 del 20/06/2017, è stata avviata la procedura per la stabilizzazione dei dipendenti, assunti a tempo pieno e determinato presso l'Ente, per i quali sussistano i requisiti e le condizioni di legge, a norma dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017;

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 20/06/2017, ha incaricato il Direttore dell'Ente di avvalersi di una adeguata assistenza tecnico legale per il prosieguo delle attività di che trattasi e che, in tal senso, con Determinazione Dirigenziale n. 243/2017 del 06/10/2017 è stato stabilito di acquisire la fornitura di servizi di assistenza legale dall'Avv. Danilo Volpe, nato a Bari l'11/06/1987, cultore del Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ed è stata sottoscritta la relativa lettera-contratto per la disciplina dei reciproci rapporti;

CONSIDERATO che l'avv. Danilo Volpe in data 30/10/2017 prot. n. 4637 ha consegnato il proprio parere in merito alla procedibilità delle stabilizzazioni in questione, rispondendo ad una serie di quesiti postigli dal Direttore, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

CONSIDERATO che dallo stesso parere emerge la correttezza delle attività poste in essere dall'Ente in merito alla procedura delle stabilizzazioni;

RITENUTO quindi di dover prendere atto e fare proprio il parere espresso dall'avv. Danilo Volpe;

RITENUTO altresì di dover confermare la volontà di procedere alla stabilizzazione già espressa con deliberazione del Consiglio Direttivo n.18/2017 del 20/06/2017, a norma dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017, sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;

RITENUTO inoltre, alla luce di quanto espresso dall'avv. Volpe nel proprio parere, di attendere l'emanazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della normativa regolamentare e di dettaglio di cui alle Linee Guida previste dal Decreto Legislativo n. 75/2017 relative alla predisposizione del Piano Triennale di fabbisogno di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001. Ciò in considerazione della non compiuta definizione da parte del Decreto Legislativo n. 75/2017 in merito all'inserimento nel Piano del fabbisogno anche dei soggetti da stabilizzare;

Tanto premesso



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO del parere reso dall'Avv. Danilo Volpe, assunto al protocollo dell'Ente in data 30/10/2017 al n. 4637, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, e di farlo proprio.

DI CONFERMARE la volontà dell'Ente di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti, assunti a tempo pieno e determinato presso l'Ente per i quali sussistano i requisiti e le condizioni di legge, a norma dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017;

DI ATTENDERE l'emanazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della normativa regolamentare e di dettaglio di cui alle Linee Guida previste dal Decreto Legislativo n. 75/2017 relative alla predisposizione del Piano Triennale di fabbisogno di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo pretorio online per quindici giorni naturali e consecutivi.

F.to **Il Direttore f.f.**
Fabio Modesti

F.to **Il Vice Presidente**
Cesareo Troia



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente schema di atto deliberativo.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data _____ e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. _____ del _____.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot. n. _____ del _____.

PARERE

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del Direttore dr. Fabio Modesti, ha posto al sottoscritto Avvocato una serie di quesiti in materia giuslavoristica, concernenti, in particolare, l'assunzione a tempo indeterminato di diversi soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 d. lgs. 25.5.17, n. 75¹.

¹ Tale norma dispone testualmente:

Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018- 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015- 2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'Ente è, nello specifico, interessato a conoscere:

- 1) **se è corretto ritenere che le stabilizzazioni ipotizzabili possano essere disposte dall'Amministrazione esclusivamente laddove le medesime non comportino un aggravio di spesa.**

A parere di chi scrive la risposta non può che essere positiva: il comma 1 dell'art. 20 predetto, infatti, dispone testualmente che le cd. stabilizzazioni avvengano *“in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di cui all'art. 6, comma 2”* del D. Lgs. 165/01” norma che, dal canto suo, all'ultimo periodo, dispone testualmente *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*. In altre parole, il piano triennale di fabbisogno – redatto da ciascuna Amministrazione – oltre ad individuare le risorse umane necessarie all'Amministrazione medesima, ne specifica altresì le risorse economiche che, tuttavia, **devono essere limitate alle risorse quantificate nell'ambito della spesa per il personale in servizio**. Sicché l'Amministrazione non è libera di determinare le risorse economiche necessarie all'attuazione del piano di fabbisogno, ma incontra il limite delle risorse già quantificate per coprire la spesa del personale già in servizio. Una conferma di tale assunto si rinviene, del resto, dal comma 3° dell'art. 20, laddove, proprio al fine di incentivare le stabilizzazioni, consente una deroga al limite di spesa predetto, disponendo che, per le sole stabilizzazioni, le Amministrazioni possano incrementare i limiti finanziari previsti dalla normativa vigente *“utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile”*. Indirettamente, quindi, detta norma conferma l'esistenza di quel limite.

L'Amministrazione potrà, quindi, procedere alle stabilizzazioni, coprendo i relativi oneri finanziari utilizzando, da un lato, le risorse finanziarie relative al personale già in servizio a tempo indeterminato e, dall'altro, le risorse finanziarie precedentemente stanziare per coprire la spesa del personale assunto con contratto di lavoro flessibile.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

2) **se fosse necessaria o meno l'autorizzazione - o anche un mero parere positivo – da parte del Ministero dell'Ambiente, prima di procedere alle stabilizzazioni.**

Ai sensi dell'art. 29 L. 70/1975, infatti, *“Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo. (...)”*

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. (...)”

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. (...)”

Stante il tenore della norma, ad avviso di chi scrive, nella fattispecie *de qua* pare preferibile ottenere - quantomeno in via prudenziale - l'autorizzazione Ministeriale prima di procedere alle cd. stabilizzazioni: l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti dapprima assunti con contratti di lavoro subordinato a termine, infatti, è, a ben vedere, un provvedimento dell'Ente che *“modifica (...) il numero (...) degli addetti agli uffici”*, in quanto **va ad incidere definitivamente sulle risorse umane di cui si avvale l'Ente** medesimo: nel caso di specie, vi risulterebbero aggiunte le tre risorse da stabilizzare che, invece, erano state finora escluse dalla dotazione organica in ragione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato.

Tale soluzione interpretativa, peraltro, appare conforme all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sulla norma in questione secondo cui: *“Secondo quanto dispone l'art. 29, legge n. 70 del 1975, sono soggetti ad approvazione del Ministero vigilante tutti quei provvedimenti di carattere generale che influiscono in modo permanente sulla struttura dell'ente, sull'organizzazione dei suoi uffici, sul bilancio e su atti analoghi, mentre non sono soggetti a tale approvazione i provvedimenti concernenti specificamente singoli dipendenti; l'eventuale silenzio dell'Amministrazione vigilante su questi ultimi provvedimenti non significa, però, approvazione implicita, specie quando essi siano stati comunicati soltanto agli effetti del finanziamento dell'ente. (Cons. Stato Sez. VI, 26/06/2006, n. 4080 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. VI, 24/11/1983, n. 831).*

La Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente, peraltro, ha già avuto occasione di esprimersi in senso sostanzialmente conforme alla giurisprudenza innanzi citata, in occasione dell'emanazione della Direttiva n. 23212 del 10.11.2011, invitando gli Enti Parco Nazionali a *“sottoporre alla vigilanza della scrivente esclusivamente i provvedimenti di ordine generale e di programmazione adottati dai competenti Organi di governo”*.

3) **se possano sorgere problematiche in ordine alla stabilizzazione della dr.ssa Chiara Mattia meglio specificata nella D.C.D. 18/17.**

La dr.ssa Mattia, infatti, è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di una procedura concorsuale nell'ambito della quale la medesima si è classificata seconda, immediatamente dopo il dr. Carmine Cocca.

Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la dr.ssa Mattia, l'Ente proponeva al dr. Cocca l'assunzione a tempo determinato presso l'Ente stesso: questi, però, rifiutava, avendo già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra pubblica amministrazione. L'Ente parco, conseguentemente, scalando la graduatoria, offriva il posto a tempo determinato alla dr.ssa

Mattia. Con tale rifiuto, il dr. Cocca rinunciava, quindi, non solo all'assunzione ma anche ai vantaggi che sono poi derivati in termini di anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione. Infondato appare, quindi, il dubbio dell'Ente in ordine ai diritti che potrebbero essere vantati dal dr. Cocca in ordine al procedimento di stabilizzazione.

Ad avviso di chi scrive, infatti, non pare ravvisabile alcun rischio apprezzabile derivante dalla posizione del dr. Cocca. Egli, infatti, per ben due volte, ha rifiutato per iscritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Ente Parco; egli, quindi, non potrebbe accedere alla stabilizzazione **non essendo in possesso di due dei tre requisiti** richiesti dall'art. 20 d.lgs. 75/2017, giacché egli né risulta in servizio presso l'Ente Parco successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (requisito *sub a*) né ha maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'Ente Parco almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (requisito *sub c*).

È evidente quindi l'insussistenza in capo al dr. Cocca dei requisiti di cui all'art. 20 che non è in alcun modo ascrivibile all'Ente *de quo*.

4) **se anche la figura professionale del sig. Pisicchio Antonio, meglio specificata nella D.C.D. 18/17, possa essere oggetto di stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. 75/17.**

Ad avviso di chi scrive la risposta al quesito di cui innanzi non può essere positiva. Il sig. Pisicchio, infatti, al 31 dicembre 2017, vanterebbe alle dipendenze dell'Ente parco soltanto 34 mesi di anzianità di servizio, sicché non sussisterebbe in capo al medesimo il requisito *sub c*) (anzianità di servizio di almeno 3 anni).

Il Pisicchio, tuttavia, pare abbia contestato, tramite il suo legale, la legittimità dell'appalto intercorso tra l'Ente Parco e la PA Digitale Adriatica srl, società alle dipendenze delle quale il medesimo ha lavorato per circa 12 mesi, sostenendo che anche in tale periodo egli abbia sostanzialmente operato alle dipendenze di codesta Amministrazione e che anche il relativo periodo debba quindi considerarsi ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta dalla norma dall'art. 20, ai fini della stabilizzazione.

In ordine a tale aspetto è necessario considerare che l'art. 36 del TUPI (D. Lgs. 165/2001) sancisce che **“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”**. Il sig. Pisicchio, dunque, anche alla luce dell'esegesi che di tale norma hanno fatto propria consolidati orientamenti giurisprudenziali (v. Corte Cost. 31/3/1995 n. 101 che ha sancito definitivamente l'applicabilità di tale norma alle pubbliche amministrazioni), non potrebbe ottenere la costituzione *inssu inducitis* di un rapporto di lavoro alle dipendenze di codesto Ente anche nell'ipotesi in cui fosse giudizialmente accertata l'illegittimità del predetto appalto.

È bene, tuttavia, considerare anche l'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro sostanzialmente intercorso con la pubblica amministrazione (nullo in questo caso per contrasto con l'art. 36 del d. lgs. 165/2001) **“non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”**. Non si può escludere, quindi, che il periodo di lavoro prestato dal sig. Pisicchio nell'ambito dell'appalto che si assume illecito, pur non potendo legittimarlo alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro alle dipendente di codesta Amministrazione, possa essere tuttavia considerato quale anzianità di servizio utile ai soli fini della stabilizzazione.

Si consideri, altresì, che l'impedimento fissato dall'art. 36 del TUPI sembrerebbe riguardare solo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre quello instaurato dal sig. Pisicchio con la PA Digitale srl, parrebbe un rapporto di lavoro a tempo determinato che, quindi,

in caso di acclarata illegittimità dell'appalto, potrebbe anche ritenersi direttamente costituito con codesta Amministrazione.

Quanto, innanzi, comunque viene esposto solo al fine di evidenziare l'esistenza di una possibile alea relativa alla posizione del sig. Pisicchio. Attesa comunque l'assenza di precedenti giurisprudenziali o di direttive ministeriali sul tema, si ritiene prudenzialmente che la stabilizzazione del sig. Pisicchio, fondata sulla considerazione ai fini dell'anzianità di servizio anche del periodo svolto nell'ambito dell'appalto intercorso con la PA Digitale srl, non possa essere effettuata spontaneamente da codesta Amministrazione. Essa potrebbe essere presa, quindi, in considerazione solo a seguito di eventuale pronuncia giudiziale che accertasse, appunto, non solo l'illegittimità di tale appalto ma anche, espressamente, la computabilità del periodo di lavoro svolto dal Pisicchio nel suo ambito ai fini della stabilizzazione ex art. 20. D.lgs. 75/2017 si potrebbe procedere.

In ordine agli ulteriori quesiti formulati dall'Ente Parco concernenti, in particolare, il piano triennale del fabbisogno di personale, le modalità ed i tempi della sua redazione nonché la sua composizione, trattandosi di aspetti spiccatamente operativi e contabili, suggerisco di attendere l'emanazione - da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica - della normativa regolamentare e di dettaglio di cui alle Linee Guida che dovrebbe essere imminente attesa la prescrizione normativa che fissa il termine di 90 giorni dall'emanazione del D. lgs. 75/2015 (avvenuta il 22 giugno scorso).

Ritenendo di aver risposto ai quesiti posti e rimanendo comunque a disposizione di codesto Ente per ogni ulteriore chiarimento o consulenza, colgo la gradita occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Avv. Danilo Volpe